

IVA

Modello TR: modifica della scelta tra compensazione e rimborso di EVOLUTION



L'ultima versione del modello IVA TR, approvata dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4/07/2017, tiene conto delle novità apportate dal D.L. 50/2017 in tema di compensazioni e deve essere utilizzata a partire dalle richieste relative al secondo trimestre del 2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo mette in luce la possibilità di modificare la scelta di utilizzo del credito mediante la presentazione di un modello TR integrativo.

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di Iva detraibile **superiore a 2.582,28 euro** e che intendono **chiedere** (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l'utilizzo in compensazione "*orizzontale*" della stessa (ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#)), **devono presentare il modello Iva TR.**

Tale modello, lo si ricorda, deve essere presentato in via telematica "***entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento***", direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Occorre segnalare che alla data di invio del modello è connesso l'utilizzo in compensazione "*orizzontale*" del credito in quanto, in generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo **dopo la presentazione dell'istanza**. In particolare, a seguito del **D.L. 50/2017**, laddove il credito Iva sia di importo **superiore a 5.000 euro annui** la compensazione può essere effettuata a partire dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR** (in precedenza l'utilizzo in compensazione poteva essere effettuato "*a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza*").

Inoltre, coloro che intendono utilizzare in compensazione il **credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui** (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) sono tenuti a presentare il suddetto modello munito del **visto di conformità o, in alternativa, della sottoscrizione da parte**

dell'organo di controllo.

Qualora, successivamente alla presentazione dell'istanza, il contribuente voglia cambiare la propria scelta **chiedendo in compensazione** la somma che aveva in precedenza **chiesto a rimborso**, può farlo, **oltre i termini** di presentazione del modello TR, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 99/E/2014](#).

In tal caso, la rettifica operata dal contribuente nel modello TR è **sempre ammessa**, a condizione che l'Ufficio competente per il rimborso **non abbia già validato la disposizione di pagamento** in favore del contribuente stesso.

Tuttavia, qualora la somma già chiesta a rimborso dovesse essere utilizzata in compensazione **senza** aver provveduto alla **rettifica** del modello TR, si verifica l'ipotesi di **indebito utilizzo di somme in compensazione**, e quindi l'applicazione della **sanzione nella misura del 30%** dell'importo non versato a norma dell'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#).

Inoltre, viene chiarito che qualora il contribuente modifichi la propria scelta **da compensazione a rimborso**, la destinazione del credito IVA trimestrale può essere rettificata alla **sola condizione** che la somma richiesta a rimborso **non sia già stata utilizzata in compensazione**.

Sostanzialmente, l'Agenzia delle Entrate, sottolinea l'**equivalenza**, almeno operativa, tra la scelta per il rimborso IVA infrannuale e la compensazione del credito IVA.

Va poi rilevato che la [risoluzione AdE 82/E/2018](#) ha chiarito che la presentazione del modello TR integrativo è consentita fino alla **scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale** (30 aprile di ogni anno) e non "solo" fino **alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA**. Peraltro, nell'occasione l'Agenzia ha precisato che l'integrativa resta comunque possibile solo per modificare elementi che **non incidono sull'ammontare del credito infrannuale**.

Rientrano in tali ipotesi, oltre che il mutamento della destinazione del credito, anche:

- la successiva apposizione del **visto di conformità**;
- la richiesta di **esonero** dalla produzione della **garanzia fideiussoria**;
- l'attestazione dei **requisiti contributivi e patrimoniali**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik